



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

ANTONietta SCRIMA

Presidente

MARCO DELL'UTRI

Consigliere

GIUSEPPE CRICENTI

Consigliere

PAOLO PORRECA

Consigliere

MARILENA GORGONI

Consigliere Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITÀ
CIVILE

Ud.18/02/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24552/2024 R.G. proposto da:

██████████ ██████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente-
contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE;

-resistente con procura-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6605/2024,
depositata il 21/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal
Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

██████████ ██████████ proprietaria di un immobile sito in Roma al ██████████
██████████, lamentava che la propria unità immobiliare fosse stata
oggetto, sin dall'anno successivo all'acquisto, di gravi e costanti



infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà dell'I.N.P.S. - Direzione Regionale del Lazio. Per tali ragioni, veniva promosso un ricorso ex art. 696-*bis* c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma, nell'ambito del quale il C.T.U. nominato confermava la riconducibilità dei fenomeni infiltrativi all'immobile dell'ente convenuto, quantificando sia i costi necessari al ripristino dello *status quo ante*, sia il danno da mancato percepimento dei canoni di locazione. Di seguito, veniva avviato un giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma che si concludeva con l'ordinanza del 31 gennaio 2019, con la quale il giudice adito accertava la responsabilità dell'I.N.P.S. e lo condannava al pagamento di euro 7.534,35 a titolo di risarcimento.

Avverso tale decisione veniva proposto appello dalla [REDACTED] la quale deduceva l'errata quantificazione del danno e richiedeva, tra l'altro, la liquidazione delle somme corrisposte a saldo per le spese della C.T.U.

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 6605/2024, accoglieva parzialmente il gravame, elevando la condanna risarcitoria dell'I.N.P.S. a euro 13.087,10, ma disattendeva le ulteriori richieste.

La [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di detta pronuncia, formulando un solo motivo.

L'I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede, limitandosi a depositare procura speciale.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere il giudice d'appello omesso di statuire sulla chiesta refusione dell'importo di euro 1.931,89, versato al consulente tecnico a saldo dei compensi in data 3 luglio 2018, nonostante la specifica domanda e la documentazione prodotta.



Tale omissione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui le spese di C.T.U. anticipate dalla parte vittoriosa devono essere regolate nel provvedimento definitivo, essendo collegate al processo da un nesso di pertinenza e rilevanza. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali esborsi costituiscono spese giudiziali da porre a carico del soccombente e non componenti del danno; pertanto, la loro ripartizione deve essere oggetto di una pronuncia espressa.

2. La censura è fondata.

Sul punto, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso dall'ordinanza Cass. 5/06/2020, n. 10804 (seguita da Cass. 17/07/2025, n. 19903; Cass. 14/05/2024, n. 13239; Cass. 30/03/2023, n. 9003; Cass. 23/09/2022, n. 27976), la quale si è posta in consapevole contrasto con il principio enunciato da Cass. 31/10/2017, n. 25817, a mente del quale «ove nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, non si configura il vizio di omessa pronuncia poiché la decisione sulle spese del giudizio ricomprende implicitamente quelle di consulenza».

L'ordinanza n. 10804/2020 ha precisato che il silenzio serbato dalla sentenza circa la sorte delle spese di C.T.U. non può mai ritenersi un silenzio concludente, in quanto esso non consente di stabilire se il giudice abbia inteso regolare le spese di consulenza richiamando il principio stabilito dall'art. 168 d.p.r. n. 115/2002 oppure se abbia inteso compensarle o ancora se abbia inteso addossarle integralmente a una delle parti.

Ogni esborso per l'ausiliario, infatti, deve misurarsi con tre diverse fasi: l'anticipazione, la liquidazione e, infine, la ripartizione definitiva tra i litiganti (Cass. 18/09/2025, n. 25636). Mentre all'anticipazione e alla liquidazione provvede il magistrato con decreto motivato, ai sensi dell'art. 168 d.p.r. n. 115/2002 — atto volto essenzialmente a dotare il C.T.U. di



un titolo esecutivo — tale fase rimane ontologicamente distinta dalla regolazione delle spese di lite di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Sussiste infatti una netta autonomia tra il rapporto che lega le parti all'ausiliario e quello che intercorre tra i soli litiganti. Secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte (Cass. 10/10/2018, n. 25047; Cass. 5/11/2014, n. 23522), l'obbligo di corrispondere il compenso al consulente grava su tutte le parti in solido, a prescindere dalle indicazioni contenute nel decreto di liquidazione. Ne consegue che la sentenza conclusiva del giudizio ha il compito di misurarsi *ex novo* con il carico definitivo di tali spese, addossandole al soccombente o, ricorrendone i presupposti, compensandole tra le parti (Cass. 21/10/2019, n. 26849; Cass. 7/09/2016, n. 17739).

In forza di tale distinzione, il silenzio serbato dalla sentenza circa la sorte di questi esborsi (nella specie l'importo corrisposto a saldo al C.T.U.) non può mai essere interpretato come una decisione implicita o come un recepimento delle statuizioni contenute nel decreto di liquidazione.

2. Alla fondatezza del motivo consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.

Il Presidente

Antonietta Scrima

